

CITTÀ DI SPINEA

Provincia di Venezia

Modifica all'art. 4 bis del

REGOLAMENTO EDILIZIO

TESTO COMPARATO

Progettista: Arch. Fiorenza Dal Zotto

Collaboratori: Dott.ssa Anna Beretta, Dott. Fabio Favaretto e Geom. Alberto Marangoni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<i>Art. 4 bis Criteri per l'invio delle comunicazioni – Posta elettronica certificata - Elaborati su supporto informatico</i> 1. In applicazione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti edilizio-urbanistici- paesaggistici potranno essere comunicate al richiedente anche solamente a mezzo fax che, se in dotazione, dovrà obbligatoriamente essere indicato nell'istanza. Tale essere indicato nell'istanza. Tale disponibilità del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda. In ogni caso, nell'ambito di tutti i procedimenti sopra descritti, per i quali è obbligatoria la nomina di un tecnico professionista abilitato (richieste di costruire, dia/scia, richieste di autorizzazioni paesaggistiche, istanze per l'approvazione di p.u.a./s.u.a., ecc.), il richiedente potrà eleggere domicilio presso lo studio del tecnico incaricato mediante delega scritta da depositare unitamente alla istanza. Tale volontà del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda. 2. L'inoltro a mezzo fax sarà efficace a ogni effetto di legge. 3. Tutti gli elaborati di cui agli articoli 3, 4 nonché ogni altro tipo di richiesta riguardante un atto di assenso in materia di attività edilizia ed urbanistica (domande, disegni, relazioni, documentazioni fotografiche, ecc) devono essere presentati, contestualmente alla presentazione della documentazione cartacea, anche su supporti informatici (floppy disk e/o cd-rom) in formato PDF o analoghi. A partire dal 1 marzo 2007 gli elaborati grafici di cui al punto d3) dell'articolo 3, riguardante il fabbricato di progetto, e al punto f) dell'articolo 4, riguardante la planimetria di progetto, del Regolamento Edilizio dovranno essere presentati anche in formato DXF georeferenziati. Gli elaborati Georeferenziati dovranno essere presentati al momento della richiesta di agibilità e/o del collaudo. 4. La mancata presentazione degli elaborati su supporti informatici comporterà l'interruzione dei termini di cui al terzo comma dell'articolo 20 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.	<i>Art. 4 bis Criteri per l'invio delle comunicazioni – Posta elettronica certificata - Elaborati su supporto informatico</i> 1. In applicazione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti edilizio-urbanistici- paesaggistici potranno essere comunicate al richiedente anche solamente a mezzo fax che, se in dotazione, dovrà obbligatoriamente essere indicato nell'istanza. Tale disponibilità del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda. In ogni caso, nell'ambito di tutti i procedimenti sopra descritti, per i quali è obbligatoria la nomina di un tecnico professionista abilitato (richieste di costruire, dia/scia, richieste di autorizzazioni paesaggistiche, istanze per l'approvazione di p.u.a./s.u.a., ecc.), il richiedente potrà eleggere domicilio presso lo studio del tecnico incaricato mediante delega scritta da depositare unitamente alla istanza. Tale volontà del richiedente verrà dallo stesso specificata in sede di presentazione della domanda. 2. L'inoltro a mezzo fax sarà efficace a ogni effetto di legge. 3. Tutta <u>la documentazione</u> di cui agli articoli 3, 4 <u>e 14bis</u>, nonché ogni altro tipo di richiesta riguardante un atto di assenso in materia di attività edilizia ed urbanistica <u>e della tutela del paesaggio</u> (domande, <u>elaborati grafici</u>, relazioni, documentazioni fotografiche, ecc) devono essere presentati, contestualmente alla presentazione della documentazione cartacea, anche su <u>supporto informatico</u> (CD-ROM) in formato PDF o analoghi. <u>Inoltre</u> gli elaborati grafici di cui al punto <u>e3)</u> dell'articolo 3 (riguardante il fabbricato di progetto) e al punto <u>g4)</u> dell'articolo 4 (riguardante la planimetria di progetto) del Regolamento Edilizio, <u>rappresentanti lo stato definitivo "as-built" delle opere</u>, dovranno essere presentati anche in formato DXF georeferenziati, al momento della richiesta di agibilità e/o del collaudo <u>delle opere di urbanizzazione</u>. 4. <u>La documentazione in formato digitale contenuta nel supporto informatico dovrà essere conforme alla documentazione cartacea; a tal fine dovrà essere allegata una specifica dichiarazione da parte del professionista incaricato che attesti che gli allegati informatici del CD-ROM corrispondono alla versione cartacea depositata.</u> 5. La mancata presentazione degli elaborati su supporti informatici comporterà l'interruzione dei termini di cui al terzo comma dell'articolo 20 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.